

REGIONE LAZIO**DISCIPLINA PER L'ABILITAZIONE DEGLI "SPORTELLI TERRITORIALI TEMPORANEI" DA PARTE DEI SOGGETTI ACCREDITATI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 APRILE 2014, N. 198 E SMI, PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO NELLA REGIONE LAZIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE****PREMESSA**

La Regione Lazio ad integrazione di quanto disposto con la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n.198 "Disciplina per l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della Garanzia per i Giovani" - e sue successive modifiche ed integrazioni - detta i criteri per l'abilitazione degli *sportelli territoriali temporanei* dei Servizi per il Lavoro.

La citata dgr 198/2014 disciplina l'istituto dell'accreditamento attraverso il quale la Regione Lazio riconosce a un soggetto, pubblico o privato, l'idoneità a erogare sul territorio regionale le prestazioni di servizi per il lavoro anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche. Tali servizi sono erogati dagli operatori accreditati, attraverso l'impiego di personale qualificato con competenze professionali elevate e specifiche per ognuno di essi.

Con il presente atto, al fine di garantire un'adeguata copertura territoriale della rete dei servizi per il lavoro, un soggetto accreditato ai sensi della dgr 198/2014 e smi può richiedere l'abilitazione di sportelli territoriali temporanei secondo le modalità individuate nell'articolato che segue. L'abilitazione è determinata da situazioni particolari e peculiari, anche transitorie, del mercato del lavoro alle quali la Regione Lazio risponde con interventi di politica attiva di breve e medio periodo, attivati con propri provvedimenti amministrativi, come, ad esempio, bandi e avvisi pubblici. Gli sportelli operano, pertanto, in una logica di integrazione (e non di sostituzione) con le attività delle sedi accreditate per i servizi per il lavoro. Pertanto l'abilitazione è un provvedimento aggiuntivo e non sostitutivo dell'atto di accreditamento ex dgr 198/2014 e smi.

Anche per gli sportelli temporanei territoriali abilitati valgono i principi generali che regolano la realizzazione dei servizi per il lavoro da parte dei soggetti accreditati ex dgr 198/2014 e smi i quali, quindi, sono tenuti a:

- a) erogare i servizi al lavoro, come specificati all'art. 4, co.1 e 2 della dgr 198/2014 e smi, senza oneri per gli utenti in conformità a quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia ;
- b) erogare le prestazioni agli utenti nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;
- c) interconnettersi con il Sistema informatico del Lavoro nazionale e regionale nei tempi e con le modalità definiti dalla Direzione regionale competente in materia di lavoro secondo le specifiche tecniche indicate dalla stessa;
- d) interconnettersi con gli altri eventuali sistemi informatici del lavoro e della formazione regionali, nazionali e internazionali;
- e) inviare alla Regione Lazio ogni informazione per un efficace funzionamento del mercato del lavoro.

In particolare con il presente atto sono individuati le procedure per il rilascio dell'abilitazione nonché la durata e le modalità di sospensione e revoca della stessa.

Art.1

Sportelli territoriali temporanei

1. Al fine di garantire un'adeguata copertura territoriale della rete dei servizi per il lavoro, un soggetto accreditato ai sensi della dgr 198/2014 e smi può richiedere l'abilitazione di sportelli territoriali temporanei per un numero massimo di 3 sportelli, fermo restando quanto previsto al comma 3.
2. L'abilitazione è da ritenersi aggiuntiva e non sostitutiva dell'accREDITAMENTO conseguito dal soggetto accreditato secondo la procedura di cui alla dgr 198/2014 e smi.
3. L'abilitazione all'apertura di sportelli territoriali temporanei potrà essere richiesta dai soggetti accreditati di cui al comma 1 qualora espressamente prevista dagli avvisi pubblici/bandi della Regione Lazio. Tali provvedimenti potranno disciplinare ulteriori specifiche, requisiti e modalità di attivazione e di gestione degli sportelli territoriali temporanei da parte dei soggetti accreditati.
4. Ogni sportello territoriale temporaneo deve garantire l'erogazione dei servizi obbligatori come definiti all'art. 1, co. 2 della dgr 198/2014 e smi.
5. Il soggetto accreditato, in sede di richiesta di abilitazione, può selezionare per ogni sportello temporaneo tutti o alcuni servizi specialistici facoltativi oggetto del proprio accREDITAMENTO, così come specificati all'art. 1, co. 3 della dgr 198/2014 e smi. Il soggetto accreditato, nell'ambito degli sportelli temporanei non può erogare servizi non indicati nell'atto di accREDITAMENTO e di abilitazione a pena di revoca dell'abilitazione.
6. I soggetti accreditati che richiedono l'abilitazione di sportelli territoriali temporanei dovranno garantire che gli sportelli stessi rispettino i seguenti requisiti:
 - a) essere ubicati nel territorio della Regione Lazio;
 - b) essere nella disponibilità giuridica in via esclusiva del soggetto accreditato durante l'intero periodo di abilitazione dello sportello;
 - c) garantire l'apertura al pubblico per almeno 20 ore settimanali;
 - d) essere conformi alla disciplina urbanistica-edilizia vigente;
 - e) essere conformi alla normativa vigente in materia di tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - f) essere conformi alla normativa vigente in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità di cui al DM 236/1989 e s.m.i.;
 - g) garantire spazi e arredi per l'accoglienza e per l'attesa nonché disporre di servizi igienici;
 - h) esporre l'indicazione visibile all'esterno e all'interno degli spazi:
 - degli estremi del provvedimento d'abilitazione regionale;
 - della tipologia del servizio e degli orari di apertura al pubblico;

- dell'organigramma delle funzioni organizzative nonché il nominativo del responsabile dello sportello medesimo e dei recapiti delle diverse figure ivi operanti;
 - del logo della Regione Lazio;
- i) avere la disponibilità di uno spazio adibito allo svolgimento di attività di gruppo e munito di postazioni informatiche;
 - j) avere la disponibilità di uno spazio dotato di postazioni informatiche, collegate alla rete internet, per la consultazione di banche dati tramite le quali l'utente possa cercare, anche in autonomia, le offerte di lavoro;
 - k) avere la disponibilità di uno spazio per colloqui individuali che garantisca la riservatezza e la privacy, ai sensi della normativa vigente, degli utenti durante i colloqui medesimi.
7. Per ottenere l'abilitazione occorre presentare un atto pubblico o privato registrato ai sensi della normativa vigente, dal quale si evincano almeno:
- a) il titolo di disposizione del bene (ad esempio la piena proprietà, l'usufrutto, il comodato, la locazione, ecc);
 - b) le parti;
 - c) l'oggetto;
 - d) gli obblighi delle parti;
 - e) la durata non inferiore al termine di durata dell'abilitazione richiesta.
8. Per il dettaglio dei requisiti strutturali degli sportelli territoriali temporanei si rinvia a successivo atto del Direttore regionale competente in materia di lavoro.

Art. 2

Figure professionali

1. È compito del soggetto accreditato ai sensi della dgr 198/2014 e smi che richiede l'abilitazione garantire, per il singolo sportello territoriale temporaneo, la presenza delle medesime figure professionali previste per l'accreditamento di cui è titolare.
2. Le figure professionali richieste per l'abilitazione di ogni singolo sportello temporaneo sono:
 - a) il responsabile organizzativo (RO) come definito dall'art. 3 co. 6 lett. a. della dgr 198/2014 e smi dell'unità organizzativa di riferimento, che garantisce la direzione amministrativa e il coordinamento del personale attivo e possiede titoli e competenze professionali in conformità al ruolo e all'incarico attribuito nonché la supervisione della struttura;
 - b) l'operatore del mercato del lavoro (OML) come definito dall'art. 3 co. 6 lett. b. della dgr 198/2014 e smi;

- c) l'operatore del mercato del lavoro con competenze specialistiche (OMLS) come definito dall'art. 3 co. 6 lett. c. della dgr 198/2014 e smi.
3. La figura del responsabile organizzativo garantisce le proprie funzioni sulle unità organizzative di competenza, includendo in quest'ultime sedi accreditate e sportelli territoriali temporanei abilitati.
 4. La figura dell'OMLS può ricomprendere le funzioni previste per l'OML e coincidere con il responsabile organizzativo.
 5. Le figure professionali di cui al co. 2 devono possedere competenze e capacità come definite da successivo atto del Direttore regionale competente in materia di lavoro. Con medesimo atto è stabilito il numero massimo di unità organizzative che possono rientrare sotto la competenza di un singolo RO.

Art. 3

Richiesta e rilascio dell'abilitazione degli sportelli territoriali temporanei

1. La procedura di abilitazione di sportelli territoriali temporanei è telematica ed è richiesta per l'implementazione di politiche attive del lavoro di breve e medio periodo avviate dalla Regione Lazio con propri avvisi/bandi pubblici.
2. Le domande di abilitazione saranno valutate dalla Direzione regionale competente in materia di lavoro, anche con il supporto di società individuate con procedura di evidenza pubblica oppure di società regionali in *house providing*.
3. La Direzione regionale competente in materia di lavoro concede l'abilitazione temporanea con proprio provvedimento amministrativo. È cura della Direzione regionale comunicare ai Centri per l'Impiego, anche per il tramite del sistema informativo regionale del lavoro, l'attivazione dei nuovi sportelli territoriali temporanei e dei servizi di base e specialistici ad essi associati.
4. Per il dettaglio della procedura di richiesta e rilascio dell'abilitazione degli sportelli territoriali temporanei si rinvia ad atto successivo del Direttore regionale competente per le materie del lavoro.

Art. 4

Controlli

1. La Direzione regionale competente in materia di lavoro si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sia documentali sia in loco anche con il supporto di società regionali in *house providing*, per accertare il rispetto delle normative vigenti da parte dell'accreditato a pena di sospensione o di revoca dell'abilitazione ed eventualmente dell'accREDITAMENTO, a norma dell'art. 7 della dgr 198/2014 e smi, che si applica integralmente anche alla gestione delle attività presso gli sportelli territoriali temporanei abilitati.

Art.5

Durata

1. L'abilitazione decorre dalla data di adozione del provvedimento di cui all'art. 3 co.3.
2. La durata dell'abilitazione è fissata in 18 mesi decorrenti dal rilascio del provvedimento della Direzione regionale competente in materia di lavoro, salvo che nell'avviso/bando pubblico di cui all'articolo 1, co. 3 sia stabilita una durata differente.
3. La durata di cui al comma 2 potrà essere prorogata con uno specifico atto del direttore regionale competente in materia di lavoro, previa verifica del mantenimento dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 6

Revoca e sospensione

1. La Direzione regionale competente in materia di lavoro dispone con apposito atto, previa fissazione del termine di cui al co. 3, la revoca o la sospensione dell'abilitazione. La revoca è disposta:
 - a) in caso di esito negativo a seguito della verifica sulla ricorrenza o sul mantenimento dei requisiti previsti agli artt. 1 e 2;
 - b) in caso di accertamento di rilascio di false dichiarazioni, secondo quanto disposto dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i.;
 - c) in caso di mancata comunicazione nei termini delle informazioni di cui al co. 2 del presente articolo;
 - d) in caso di mancato ripristino nei termini della ricorrenza di uno dei requisiti previsti dagli artt 1 e 2 accertati in seguito alla disposizione della sospensione;
 - e) in ogni caso in cui, in esito ad un procedimento amministrativo di controllo avviato per gravi irregolarità, le controdeduzioni presentate non siano ritenute sufficienti a sanare le irregolarità riscontrate.
2. La sospensione è disposta:
 - a) in caso in cui il soggetto accreditato a norma della presente disciplina non comunichi alla Direzione regionale competente in materia di lavoro ogni variazione dei requisiti o delle condizioni che hanno determinato l'abilitazione degli sportelli temporanei;
 - b) in caso di difformità, di mutamento delle condizioni o della perdita dei requisiti previsti dagli artt 1 e 2 sanabile nel termine massimo di trenta giorni dalla comunicazione del soggetto accreditato o dall'accertamento d'ufficio della stessa;
 - c) in caso di avvio di un procedimento amministrativo di controllo per la rilevazione, sia in sede di controlli d'ufficio sia su segnalazione di organi di vigilanza esterni, di irregolarità gravi;

- d) in caso di riscontro di eventuali difformità, mutamenti delle condizioni o della perdita dei requisiti che hanno determinato l'abilitazione degli sportelli territoriali temporanei. Al soggetto interessato è assegnato un termine perentorio, non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta, per fornire eventuali chiarimenti o per sanare la situazione di irregolarità.
3. La sospensione, comunque, ha una durata massima di trenta giorni, decorsi i quali la Direzione regionale competente in materia di lavoro procede alla revoca o alla conferma dell'abilitazione.
 4. Entro e non oltre sessanta giorni prima della scadenza dell'abilitazione secondo i termini previsti all'art. 5 il soggetto accreditato può richiederne il rinnovo, allegando la dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti previsti agli artt. 1 e 2. Nelle more del procedimento di rinnovo l'abilitazione degli sportelli territoriali temporanei è provvisoriamente prorogata per non oltre 60 giorni.
 5. In caso di revoca del provvedimento di abilitazione, il soggetto accreditato non può presentare una nuova domanda di abilitazione di sportelli territoriali temporanei nell'anno successivo dalla stessa. Il soggetto accreditato deve, nell'interesse dei destinatari, portare a termine eventuali attività finanziate dalla Regione, salvo che la stessa non ne disponga l'interruzione.
 6. In caso di sospensione del provvedimento di abilitazione, il soggetto accreditato può continuare a svolgere eventuali attività finanziate dalla Regione salvo che la stessa non ne disponga, in via cautelativa, l'interruzione.
 7. In caso di sospensione del provvedimento di accreditamento di cui all'articolo 7 della dgr 198/2014 e smi anche il provvedimento di abilitazione degli sportelli territoriali temporanei è sospeso.
 8. Qualora venga meno per scadenza del termine o per revoca il provvedimento di accreditamento, il provvedimento di abilitazione, che a quell'accREDITAMENTO faceva riferimento, decade.
 9. Nei casi previsti dal presente articolo, i soggetti accreditati sono tenuti a concludere le attività previste dalla presa in carico dei beneficiari. In questo periodo il soggetto accreditato non potrà attivare nuove misure e servizi per altri beneficiari da erogare in regime di accreditamento.
 10. Per il dettaglio della procedura di sospensione e revoca dell'abilitazione degli sportelli territoriali temporanei si rinvia ad atto successivo del Direttore regionale competente per le materie del lavoro.